



## CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA 'EZIO TARANTELLI'

TRA

l'Università degli Studi 'La Sapienza', Roma, con sede e domicilio fiscale a Roma, P.le Aldo Moro, 5, codice fiscale 80209930587 rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Luigi Frati, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_

E

l'Università degli Studi di Bergamo, con sede e domicilio fiscale in Bergamo, Via Salvecchio, 19, codice fiscale n. 80004350163 - P.IVA 01612800167, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Paleari, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_

E

l'Università degli Studi di Salerno, con sede e domicilio fiscale in Fiscano (SA), Via Giovanni Paolo II, 132, codice fiscale n. 03607980657, rappresentata dal Rettore Prof. Aurelio Tommasetti, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_

E

La Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con sede principale e domicilio fiscale in Roma, Via dei Robilant 11, cap 00135, codice fiscale n. 80006130613, rappresentata dal Presidente Prof. Giovanni Tria.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 91 del D.P.R. n. 382 dell'11.7.1980 e dei riferimenti in esso contenuti, si stipula e si conviene quanto segue:

a) tra le Università sopra indicate, rappresentate dai Rettori che sottoscrivono la presente convenzione, è costituito il Centro Interuniversitario di Ricerca 'Ezio Tarantelli' (CIRET) che ha lo scopo di svolgere ricerche in campo economico, specialmente negli ambiti in cui diede contributi scientifici ancora oggi esemplari, per il contenuto e per il metodo di analisi, il prof. Ezio Tarantelli, del quale il Centro vuole rinnovare la memoria. Il prof. Tarantelli fu assassinato dalle Brigate Rosse il 27 marzo 1985 nella Facoltà di Economia della Sapienza, Università di Roma, dove ricopriva il ruolo di professore ordinario di Economia Politica. Poiché il Centro intende anche tenere viva la memoria del prof. Tarantelli, nello svolgimento delle sue attività sarà riconosciuto un ruolo alla famiglia Tarantelli.

b) il Centro interuniversitario di Ricerca 'Ezio Tarantelli' è regolato dai seguenti articoli da ritenersi, nella loro interezza, quale Statuto del Centro stesso.

PER COPIA





### ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITA' DEL CENTRO

Il Centro si propone di:

- a) promuovere, eseguire e coordinare ricerche economiche e giuridiche, di carattere teorico e empirico, condotte con particolare attenzione agli aspetti istituzionali e utilizzando un approccio critico (i) sui sistemi di relazioni industriali, sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro, sulle politiche occupazionali e quelle dei redditi; (ii) sui meccanismi che determinano la produttività del lavoro, la distribuzione primaria del reddito e la redistribuzione attraverso l'azione pubblica; (iii) sulle modalità di sostegno pubblico alla crescita economica e alla coesione sociale; (iv) sull'impiego delle risorse umane, sullo sviluppo delle competenze e sull'investimento nel capitale umano;
- b) favorire lo scambio di informazioni e sviluppare ogni forma di collaborazione tra i Dipartimenti afferenti al Centro;
- c) stabilire rapporti di collaborazione scientifica con Università e Enti di ricerca, nazionali e internazionali operanti negli ambiti di attività del Centro;
- d) divulgare nelle sedi appropriate, a livello nazionale e internazionale, i risultati scientifici delle proprie ricerche e le loro ricadute per la conduzione della politica economica.

In ordine allo svolgimento di tali attività, il Centro può stipulare specifiche convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché aderire o promuovere, sulla base di quanto previsto dall'art. 91 del D.P.R. 382/80, ulteriori centri di ricerca interuniversitari con attività affini o complementari, impegnarsi in problemi di interesse nazionale, secondo l'articolo 65 del D.P.R. 382/80, prendere parte a progetti finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

### ART. 2 - SEDE DEL CENTRO


Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi ed organizzativi, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Economia e Diritto. Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università contraenti articolandosi in base ai piani ed ai programmi elaborati dal Consiglio Scientifico di cui ai successivi articoli 6 e 7. Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro non prevede di avvalersi di spazi aggiuntivi rispetto a quelli di cui i propri membri dispongono presso le sedi universitarie di appartenenza né di linee telefoniche dedicate e potrà avvalersi delle apparecchiature che i Dipartimenti delle Università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.

### ART. 3 - ATTIVITA' DEL CENTRO

Il Centro persegue i propri scopi:

1. realizzando autonomamente progetti di ricerca;
2. promuovendo incontri di studio, seminari e convegni, anche di carattere internazionale;
3. curando la pubblicazione di rapporti periodici e curando o sollecitando pubblicazioni scientifiche individuali e collettive;
4. realizzando collaborazioni e scambi con analoghi centri di ricerca a livello internazionale e con altri soggetti pubblici e privati impegnati nelle tematiche oggetto di attività del Centro;
5. collaborando con studenti, docenti, ricercatori e studiosi che, anche avvalendosi di borse, sovvenzioni o contratti di ricerca, intendono svolgere individualmente attività di ricerca su temi che rientrano nei programmi scientifici del Centro;

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





6. diffondendo risultati delle ricerche condotte dai suoi membri sui temi di interesse del centro stesso;
7. curando la costituzione di un fondo bibliografico e di banche dati specializzate;
8. promuovendo l'istituzione di borse di studio e di contratti di formazione e di aggiornamento secondo le norme vigenti nel rispetto di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80.

#### **ART. 4- COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE ESTERNE**

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Centro potrà avvalersi di collaborazioni esterne secondo la normativa vigente in materia. Gli incarichi saranno conferiti e stipulati con le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro.

#### **ART. 5- COMPOSIZIONE DEL CENTRO**

I docenti ed i ricercatori delle Università convenzionate che svolgono ricerca negli ambiti indicati nell'art. 1 e in quelli affini possono richiedere di entrare a far parte del Centro di Ricerca Interuniversitario "Ezio Tarantelli" inoltrando domanda al Direttore che è tenuto a sottoporre la richiesta al Consiglio Scientifico. La domanda di afferenza al Centro deve essere accompagnata dalla delibera dell'Organo a ciò proposto nell'Università dei richiedenti.

Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

#### **ART. 6 - ORGANI DEL CENTRO**

Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio Scientifico;
- b) il Direttore;
- c) il Consiglio di Gestione.

#### **ART. 7 – IL CONSIGLIO SCIENTIFICO**

Il Consiglio Scientifico del Centro è composto da:

- un membro nominato da ciascuno dei Dipartimenti o degli Enti aderenti al Centro, scelto tra i docenti di ruolo e i ricercatori che aderiscono al Centro;
- un numero di membri pari al totale di quelli nominati dai Dipartimenti meno uno, eletti con le modalità di cui al regolamento elettorale, da tutti gli aderenti al Centro.

Il Consiglio Scientifico può cooptare con decisione unanime, un membro tra rilevanti personalità scientifiche nel campo delle ricerche oggetto di attività del Centro.

Poiché tra gli obiettivi del Centro c'è quello di onorare la memoria del Professor Tarantelli, alle riunioni del Comitato Scientifico sarà invitata a partecipare (senza diritto di voto) la vedova del professore, Carol Beebe Tarantelli o suo figlio Luca o altra persona indicata dalla famiglia Tarantelli. Alle riunioni possono essere eventualmente invitati anche rappresentanti degli Enti interessati alle attività del Centro.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed elegge nel proprio seno il Direttore e il Consiglio di Gestione.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Le adunanze sono valide se partecipano almeno la metà dei suoi componenti. Sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Il Consiglio Scientifico fissa le linee generali dell'attività del Centro, assume tutte le delibere di carattere scientifico, elabora e trasmette annualmente agli Organi competenti programmi e relazioni consultive sull'attività del Centro articolate per sede e anche per fonte di finanziamento. Assume ogni iniziativa atta a realizzare le finalità del Centro di cui all'art. 1 del presente atto, in particolare approva i bilanci preventivi e consuntivi, predispone il regolamento interno del Centro e lo modifica su motivata proposta con la maggioranza di 2/3 dei propri componenti.

Il regolamento stesso sarà sottoposto a ratifica da parte degli Organi deliberanti delle Università consociate.

Il Consiglio Scientifico delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.

Esprime la propria approvazione sulle richieste di nuove adesioni al Centro.

Le riunioni del Consiglio Scientifico in caso di necessità o urgenza possono svolgersi anche per via telematica.

#### **ART. 8 - IL DIRETTORE**

Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico esclusivamente tra i propri membri che siano docenti ordinari a tempo pieno afferenti all'Università sede amministrativa del Centro che, ai sensi dell'art. 2 comma 11 della L. 240/2010, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Il Direttore eletto viene nominato dal Rettore della Sede Amministrativa.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta con mandato il Centro;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Gestione e il Consiglio Scientifico;
- c) sottopone al Consiglio Scientifico l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- d) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
- e) ha la responsabilità di tutte le attività scientifiche e di ricerca del Centro.

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di una volta consecutivamente.


Il Direttore può nominare un Vice Direttore che lo coadiuvi nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Direttore è scelto tra i componenti del Consiglio di Gestione.

#### **ART. 9 – CONSIGLIO DI GESTIONE**

Il Consiglio di Gestione rende esecutive le iniziative deliberate dal Consiglio Scientifico, discute e predispone i bilanci preventivi e consuntivi ed esamina ogni altro argomento che gli viene sottoposto dal Direttore.

Il Consiglio di Gestione è composto dal Direttore, che lo presiede, e da un membro per ogni università convenzionata, eletto dal Consiglio Scientifico tra i docenti e i ricercatori facenti parte del Consiglio Scientifico stesso.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Direttore. Il Direttore può inoltre convocarlo ogni volta che ciò sia necessario; è tenuto a convocarlo su richiesta di più di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, sono esclusi dal computo dei componenti gli assenti giustificati. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Il Consiglio di gestione designa tra gli aderenti al Centro un Segretario Scientifico, che coadiuva il Direttore nei compiti a lui attribuiti e partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione senza diritto di voto nel caso in cui non sia membro del Consiglio.

#### **ART. 10 – IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO**

La gestione del Centro è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro.

I bilanci di previsione e i conti consuntivi del Centro dovranno essere approvati dal Consiglio Scientifico rispettivamente entro il 30 novembre di ogni anno e entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio e dovranno essere inviati a tutti i Rettori delle Università convenzionate.

Il funzionamento scientifico del Centro sarà regolato da apposite norme interne che stabiliranno, tra l'altro, le modalità di formulazione dei programmi di cooperazione scientifica a partire dalle proposte di singoli gruppi di appartenenti al Centro.

#### **ART. 11 - FINANZIAMENTI**

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- a) dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica sulla quota in bilancio riservata a progetti di ricerca di interesse nazionale ai sensi e agli effetti degli artt. 65 e 91 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e su ogni capitolo di spesa riguardante le discipline di interesse;
- b) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- c) da Enti di ricerca o da Organi di carattere sovranazionale o comunitario mediante apposite convenzioni nazionali o internazionali;
- d) da altri Enti pubblici o fondazioni operanti in settori di interesse del Centro;
- e) da altri contributi erogati per il raggiungimento delle finalità del Centro.


Non è previsto alcun contributo a carico del bilancio delle Università o dei Dipartimenti afferenti.

Le richieste e l'accettazione di ogni finanziamento dovranno essere approvate dal Consiglio Scientifico e firmate dal Direttore. L'amministrazione di tali finanziamenti sarà effettuata in conformità al Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza in vigore presso la sede amministrativa del Centro.

I contratti e le convenzioni previste dal presente articolo saranno stipulati in conformità a quanto stabilito dal citato Regolamento.

#### **ART. 12 – BENI MOBILI**

I beni mobili, acquistati con fondi assegnati al Centro, sono inventariati presso la sede amministrativa del Centro e destinati alle singole Università contraenti presso le quali i beni sono posti in funzione o in affidamento con apposita delibera del Consiglio Scientifico.





Allo scioglimento del Centro i beni rimangono di proprietà dell'Università presso cui sono al momento installati

#### **ART. 13 – NUOVE ADESIONI**

Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro richiesta da formularsi al Direttore del Centro. Previa approvazione del Consiglio Scientifico, le nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

#### **ART. 14 - NORME TRANSITORIE**

Al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione fanno parte del Centro i docenti e i ricercatori specificati nell'allegato elenco, completo di un breve profilo scientifico degli stessi. Tale elenco sarà periodicamente aggiornato a cura del Direttore.

Nel primo anno di funzionamento, il Consiglio Scientifico è composto dai soli membri nominati dai Rettori delle Università contraenti. In tale periodo il Consiglio Scientifico provvederà alla redazione del Regolamento elettorale e delle norme di funzionamento interne del Centro.

Tutto quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti, sarà definito dal predetto Regolamento, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data della stipula del presente atto.

#### **ART. 15 - DURATA E RECESSO**

La presente convenzione entra in vigore alla data di stipulazione e ha la validità di 5 anni. Con delibera delle Università consociate potrà essere rinnovata, previa presentazione di una relazione sui risultati dell'attività scientifica condotta, nonché del parere del Senato Accademico. Ciascuna Università consociata può esercitare l'azione di disdetta o di recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata R.R. indirizzata al Direttore del Centro.

#### **ART. 16 – ARBITRATO**

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente convenzione, la questione verrà definita da un Collegio Arbitrale composto ed operante ai sensi dell'art. 806 e segg. c.p.c.


#### **ART. 17 – REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa Parte Seconda del D.P.R. n. 131/86.

#### **ART. 18 – IMPOSTA DI BOLLO**

La presente convenzione è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 – tabella del D.P.R. n. 642/72.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'

IL RETTORE

*[Handwritten signature]*




PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





Università degli Studi di Bergamo

IL RETTORE



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





Università degli Studi di Salerno


IL RETTORE

*[Handwritten signature]*



*A*

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL PRESIDENTE  
*[Handwritten signature]*

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
*[Handwritten signature]*

